

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio AulettaMembro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

nella seduta del 25/01/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il 30.8.2005 il ricorrente stipulava con un intermediario, al quale successivamente subentrava l'attuale resistente, un contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento, rimborsabile in dieci anni con trattenute mensili di quote della pensione. Il 6.5.2010 il cliente estingueva anticipatamente il prestito, corrispondendo l'importo di € 13.268 richiesto dall'intermediario con conteggio estintivo del 30.4.2010. In particolare, tale saldo riveniva dalla somma di € 12.660,55 per "*debito residuo al 4/2010*", € 40,84 per "*rateo interessi*", € 126,61 quale "*penale estinzione*" ed € 440 per "*insoluto non contabilizzato*".

Il successivo 31 maggio il cliente avanzava reclamo nei confronti della banca, chiedendo la restituzione delle somme, comprensive di interessi, corrispondenti alle rate relative ai mesi di marzo ed aprile 2010, addebitate a titolo di "*insoluto non contabilizzato*", nonostante il già avvenuto pagamento in favore del creditore. Nell'occasione, richiedeva altresì che l'intermediario procedesse ad un nuovo conteggio.

Con riscontro del 17.6.2010, la finanziaria riconosceva che nel saldo finale erano stati erroneamente inclusi gli interessi calcolati con riferimento all'intero mese di maggio in luogo dei primi sei giorni (€ 40,84 invece di € 8,17) e le rate trattenute sui ratei di pensione di marzo ed aprile 2010 (€ 440). In relazione a tale disguido, informava il cliente della restituzione in suo favore dell'importo complessivo di € 472,67.



Nel mese di luglio la finanziaria comunicava di aver provveduto *“al calcolo degli oneri finanziari non maturati alla data di estinzione del finanziamento ... al fine di procedere al rimborso degli stessi”*, determinando tale importo in € 1.080,08. Con riferimento agli *“oneri per la riscossione e il trasferimento dei rimborsi delle rate, da riconoscersi all’ente terzo ceduto ... rimborsabili in misura proporzionale alla durata del finanziamento”*, informava altresì la controparte del rimborso dell’ulteriore somma di € 64,00. Concludeva infine sottolineando che il contratto assicurativo stipulato contestualmente al finanziamento a copertura del rischio morte, non prevedeva il rimborso del premio *“non goduto”*, in caso di estinzione anticipata del prestito.

Con il ricorso dell’8 ottobre 2010, il cliente evidenziava che l’intermediario non aveva prodotto il *“corretto conteggio”* estintivo, richiesto con il reclamo, ritenendo tale omissione finalizzata ad *“evitare il rimborso delle somme dovute”*. Quindi evidenziava la mancata corresponsione della *“quota interessi non maturati sul finanziamento residuo e la restante quota della commissione finanziaria”*. Chiedeva pertanto all’ABF *“la restituzione degli importi non dovuti comprensivi di interessi, tenendo conto di quanto già indebitamente pagato”*, quantificando le somme di sua spettanza in € 3.540.

Con le controdeduzioni, l’intermediario precisava di aver provveduto al corretto conteggio estintivo già in data 30.4.2010. Pertanto *“non risponde al vero l’affermazione del ricorrente secondo cui [la società] eluderebbe la comunicazione dell’esatto conteggio di estinzione del finanziamento, con la precisa finalità di omettere la restituzione [al cliente] di quanto allo stesso spettante”*. Aggiungeva, inoltre, di aver determinato il debito residuo alla data del 30.4.2010 con riferimento alla sola quota capitale, al netto *“degli interessi previsti per la durata residua del finanziamento”*. Precisava, infine, di aver rimborsato le somme versate in eccedenza dalla controparte. In particolare, dichiarava di ritenere *“priva di fondamento la richiesta del ricorrente di ottenere la restituzione dell’importo di € 3.540 indicata all’interno del ricorso in modo generico e senza l’indicazione delle modalità di determinazione della stessa”*. In conclusione, chiedeva all’Arbitro di respingere il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

In merito alle questioni introdotte con il ricorso presentato, occorre considerare che, in materia di estinzione anticipata del finanziamento, il vigente ordinamento riconosce il diritto del soggetto finanziato, specie se consumatore, a svincolarsi dall’obbligazione della restituzione prima della scadenza naturale, con la restituzione del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso. In particolare, l’art. 125, comma 2, TUB impone all’intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata; l’art. 3, comma 1, del D.M. 8 luglio 1992 prevede che possa porsi a carico del debitore un compenso non superiore all’1% del capitale residuo. Recentemente, inoltre, è intervenuto il D.Lgs. n. 141/2010 che recepisce la direttiva europea in materia di credito al consumo, introducendo nel TUB un’apposita disposizione (art. 125 sexies): *“...2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un*



anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto”.

Con specifico riferimento, poi, ai costi assicurativi, occorre fare riferimento all'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 *“Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento”*. Detto accordo testualmente prevede che *“Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica, (...) il soggetto mutuante restituisce al cliente - sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Tale parte è calcolata, per la componente relativa alla copertura assicurativa, in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo, e per la componente residua relativa ai costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Il soggetto mutuante fornisce al cliente il conteggio dell'importo rimborsato”*. La regola è stata da ultimo recepita dal regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 che, all'art. 49, statuisce: *“Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso.”*

Sulla scorta delle considerazioni svolte, occorre procedere a verificare la congruità delle somme già restituite. L'intermediario non ha precisato i criteri e le modalità di calcolo utilizzate per determinare l'importo restituito a titolo di commissioni finanziarie (€ 1.080,08) e c.d. diritti ente (€ 64), limitandosi a dichiarare che *“la restituzione di tali voci di spesa avveniva in ragione della durata residua del finanziamento, tenendo conto altresì di alcuni costi sopportati dalla finanziaria per l'attività di istruttoria della pratica di finanziamento che, nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, non sono rimborsabili”*. Al riguardo si rappresenta che, utilizzando quali esclusivi parametri di calcolo la vita residua del finanziamento e l'intero importo delle predette commissioni (tale parametro essendo da ritenere unico possibile riferimento, in considerazione del *deficit* di trasparenza – tanto in sede contrattuale, quanto, addirittura, in sede di determinazione del rimborso anticipato del finanziamento – in ordine ai costi pretesamente non rimborsabili), l'importo da restituire sarebbe stato pari a € 1.899. Non è stato fatto, inoltre, alcun cenno all'eventuale rimborso del premio assicurativo non goduto, che, tenendo conto anche in questo caso della vita residua del finanziamento e del premio corrisposto, sarebbe ammontato ad € 436.

Appare evidente, quindi, che il ricorso proposto dovrà essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alle seguenti restituzioni, con interessi legali a decorrere dalla data del 31.5.2010: €



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

818,92 per indebite “commissioni finanziarie” non maturate alla data di estinzione anticipata del finanziamento; € 436,00 per indebiti “costi assicurativi”.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ENRICO QUADRI